

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

**SENTENZA SU RICORSO N. 10/2022-2023 PROPOSTO DALLA US
PALLACANESTRO DESIO 94 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL
COMUNICATO UFFICIALE N. 1582 DEL 4.1.2023 DEL GIUDICE
SPORTIVO N. 377.**

visto il reclamo proposto dalla US PALLACANESTRO DESIO 94 avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 1582 DEL 4.1.2023 del Giudice Sportivo N. 377 con il quale è stata comminata fra l'altro:

- L'Inibizione dal 5.1.2023 al 26.1.2023 per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara [art. 33/1,1b RG reiterato e plateale, art. 35,1c RG scagliava il pallone contro tavolo udc, rischiando di colpire (pur non essendo questo lo scopo), il direttore di gara].

La reclamante, con comunicazione del 4 gennaio 2023, proponeva ricorso e contestualmente chiedeva di avere copia del rapporto arbitrale.

La Federazione, con comunicazione inviata in data 5 gennaio 2023, trasmetteva alla Reclamante la copia della documentazione richiesta.

La Corte di Appello, preliminarmente alla fissazione dell'udienza, deve esaminare l'ammissibilità del gravame.

L'art. 97 RG statuisce che il reclamo d'urgenza deve pervenire alla Corte Sportiva di appello, **a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo** a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare.

Nel caso di specie, la Reclamante ha proposto il reclamo d'urgenza oltre i termini di legge, posto che la comunicazione contenente l'impugnazione è pervenuta alla Federazione alle ore 19.36 del giorno 5 gennaio 2023, e quindi ben oltre le ore 14.00.

Altro profilo di inammissibilità si evince dal fatto che la parte reclamante con il ricorso non ha contestualmente provveduto al pagamento delle spese di giustizia.

A questo riguardo, si evidenzia che l'articolo L'art. 78 ai commi 2 e 3 del RG testualmente recita:

“[2] Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati nel sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura: 'Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia' e l'indicazione del procedimento cui si riferisce, ovvero l'indicazione delle parti.

[3] Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione dell'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo”.

Nel caso di specie, è pacifico che la Reclamante non ha ottemperato al pagamento (rectius bonifico bancario) del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia; parimente pacifica è la circostanza che, con il reclamo, non è stato autorizzato il pagamento sulla scheda contabile della società. L'impugnazione proposta, pertanto, stante il combinato disposto degli art. 78 e 97 RG deve esser dichiarata inammissibile e la pronuncia di inammissibilità oltre a precludere l'esame nel merito rende del tutto superflua la fissazione dell'udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato.

Dispone, altresì, l'incameramento del 100% contributo se già corrisposto, ovvero, in alternativa, ordina l'immediato pagamento del 100% del contributo a carico della Reclamante se non ancora incamerato.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.